Proposta di direttiva del Consiglio sulla marcatura fiscale dei gasoli

(94/C 15/11)

COM(93) 352 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie e indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno; che tali obiettivi non possono essere realizzati individualmente dagli Stati membri; che il loro raggiungimento a livello comunitario è già disposto dalla direttiva 92/81/CEE del Consiglio (1), in particolare dall'articolo 9 di essa; che di conseguenza questa direttiva è conforme con il principio della sussidiarietà;

considerando che la direttiva 92/82/CEE del Consiglio (2) stabilisce disposizioni sulle aliquote minime delle accise applicabili a taluni oli minerali e in particolare alle varie categorie di gasolio;

considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme comuni per la marcatura fiscale del gasolio al quale non sia stata applicata l'aliquota piena dell'accisa in vigore per il gasolio usato come carburante;

considerando che la direttiva 92/12/CEE del Consiglio (3) stabilisce disposizioni sul regime generale dei prodotti soggetti ad accisa e che, in particolare, l'articolo 24 prevede l'istituzione di un comitato delle accise cui compete esaminare le questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise;

considerando che è opportuno che certe questioni tecniche relative alle specifiche dei prodotti da utilizzare per la marcatura fiscale del gasolio siano trattate nel quadro delle disposizioni di tale articolo;

considerando che è necessario che le norme fissate dalla presente direttiva e la loro applicazione siano sottoposte a periodico riesame sulla base di una relazione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Salvo il caso di disposizioni specifiche, gli Stati membri applicano una marcatura fiscale conformemente alle disposizioni della presente direttiva a tutti i tipi di gasolio di cui al codice NC 2710 00 69 immesso in consumo secondo la definizione dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE e assoggettato ad accisa ad un'aliquota diversa da quella applicabile secondo l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE.

Articolo 2

La marcatura è costituita da un colorante abbinato ad un additivo chimico, da aggiungersi sotto controllo fiscale prima che il gasolio interessato sia immesso in consumo.

La marcatura da utilizzare è stabilita conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.

Articolo 3

La Commissione è assistita da un comitato, a norma dell'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare secondo l'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato con la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita dall'articolo suddetto. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

(1) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19.
(3) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misura proposte.

Articolo 4

Salvo quanto altrimenti consentito dal diritto comunitario, ogni recipiente, pompa o altro contenitore o mezzo di erogazione contenente gasolio marcato conformemente alla presente direttiva è chiaramente identificato con la precisazione che tale gasolio non va utilizzato come carburante di motori di autoveicoli stradali né conservato nel serbatoio di un tale autoveicolo.

Gli Stati membri dispongono affinché l'uso in tali circostanze di gasolio marcato sia considerato un reato dal diritto nazionale dello Stato membro in questione. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad attuare tutte le disposizioni della presente direttiva ed in particolare stabilisce le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle misure adottate; tali sanzioni devono essere proporzionate allo scopo perseguito ed avere sufficiente efficacia dissuasiva.

Articolo 5

A nessun olio minerale vanno aggiunte marcature diverse da quelle previste dal diritto comunitario o dal diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.